

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'INFANZIA**

RESOCONTO STENOGRAFICO

AUDIZIONE

3.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 MARZO 2002

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIA BURANI PROCACCINI

COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'INFANZIA

RESOCONTO STENOGRAFICO

AUDIZIONE

3.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 MARZO 2002

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIA BURANI PROCACCINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sulla pubblicità dei lavori:		Bolognesi Marida (DS-U)	6, 12, 14 15, 20, 21
Burani Procaccini Maria, <i>Presidente</i>	3	Capitelli Piera (DS-U)	8, 10, 22
Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera, del ministro della giustizia, Roberto Castelli, sulle riforme in materia di giustizia minorile:		Castelli Roberto, <i>Ministro della giustizia</i>	6, 14 17, 18, 19, 20, 22
Burani Procaccini Maria, <i>Presidente</i>	3, 8, 15 16, 17, 20, 22	Giacco Luigi (DS-U)	17, 18
Boldi Rossana Lidia (LNP)	10	Montagnino Antonio (MARGH-DL-U) ..	16, 20, 22
		Pisa Silvana (DS-U)	16
		Rotondo Antonio (DS-U)	19
		Tredese Flavio (FI)	11
		Zanella Luana (MISTO-VERDI-U)	11, 15

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione, del ministro della giustizia, Roberto Castelli, sulle riforme in materia di giustizia minorile.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera, del ministro della giustizia, Roberto Castelli, sulle riforme in materia di giustizia minorile. Il ministro riferirà in ordine a due disegni di legge in materia di giustizia civile e di giustizia penale relative ai minori. Poiché in questi giorni l'argomento è molto dibattuto, ci è gradito ottenere alcune delucidazioni in proposito. Spesso, infatti, ci si parla addosso e si formulano illazioni che si rivelano infondate, come abbiamo constatato ieri in occasione della disamina a cui abbiamo proceduto, presso questa Commissione, proprio al fine di avere un'idea un po' più chiara in attesa della audizione odierna. Tali illazioni, a volte, derivano piuttosto dalle notizie, un po' vaghe, riportate dalla stampa, che non dalla realtà.

Ci interessa sapere, signor ministro, quali siano gli aspetti che lei considera più incisivi di questi disegni di legge, che dovranno realizzare una profonda riforma della giustizia minorile, della quale tutti concordemente sentiamo la necessità,

perché ci rendiamo conto che qualcosa non va e che è necessario intervenire.

Le do senz'altro la parola.

ROBERTO CASTELLI, *Ministro della giustizia*. Ringrazio a mia volta la presidenza e la Commissione per avermi concesso questa opportunità. Avevo preparato una premessa di carattere generale, ritenendo che tema della audizione fossero le politiche generali del mio dicastero in materia di minori. In virtù di tale sollecitazione, e per imprimere ai lavori maggiore rapidità, ritengo opportuno oltrepassare tale introduzione, che lascerò agli atti, per entrare subito in argomento. Mi sembra che questo stia a cuore ai componenti della Commissione.

Non a caso i due disegni di legge sono nati contemporaneamente, poiché intendevamo attribuire organicità al nostro intervento. Tuttavia, sono d'accordo con il presidente nell'affermare che si sta creando un po' di confusione trattando i due provvedimenti come se fossero un tutt'uno. Così non è, essendo ben diversi tra di loro anche dal punto di vista strutturale.

Dopo questa necessaria premessa, desidero entrare nel merito del disegno di legge di riforma della giustizia civile minorile. In relazione a tale proposta, è noto come da anni si sia acceso il dibattito, non tanto sulla riforma, considerata necessaria da tutti, bensì sui suoi contenuti. Ricordo che, nella scorsa legislatura, era stata istituita una commissione ministeriale, la cosiddetta commissione Scoca, dal nome della sua presidente, attivata dal ministro *pro tempore* Diliberto. Essa giunse all'approvazione di un testo che prevedeva, è bene sottolinearlo, la totale soppressione del tribunale dei minorenni e la sua sostituzione, sia per il civile sia per il penale,

con sezioni specializzate presso i tribunali. Tra le tante proposte di modifica elaborate da associazioni e fondazioni, ricordo quella dell'Associazione italiana magistrati per i minorenni e la famiglia, a favore del tribunale per la famiglia e per i minori.

I due modelli organizzativi oggetto di dibattito, pertanto, sono la soppressione dei tribunali per i minorenni e la loro sostituzione con una sezione specializzata presso il tribunale ordinario ovvero l'istituzione di un tribunale per la famiglia ed i minori, con l'ampliamento delle attuali competenze del tribunale dei minorenni. Il ritardo nell'approvazione di questa auspicata riforma ha pregiudicato proprio l'interesse dei minori, a nostro avviso, ed oggi si ritiene che non sia più possibile rinviare un intervento normativo nel settore. Molti sono i motivi e mi limiterò ad indicare i principali.

Innanzitutto, la frammentazione delle competenze. Infatti, l'ordinamento italiano non attribuisce in materia civile le competenze ad un unico organo giudiziario. In questi anni si è assistito alla proliferazione delle competenze tra tribunale dei minorenni, giudice tutelare e tribunale ordinario, senza un ordine logico e con evidente disparità di trattamento tra minori. Vorrei indicare alcuni esempi, peraltro noti a tutti, affinché siano riportati nel resoconto: se si tratta di minori nati da genitori sposati, in caso di separazione l'affidamento è deciso dal tribunale ordinario (nel quale, tra l'altro, non è prevista la presenza del giudice esperto e nessuno ha mai segnalato l'esigenza); se sono nati, invece, da genitori non sposati, decide il tribunale dei minorenni. Al tribunale ordinario spetta, in ogni caso, il compito di decidere sulle questioni di carattere patrimoniale, con alcune eccezioni, mentre sulla decadenza della potestà è sempre competente il tribunale dei minorenni. L'irrazionalità del sistema in materia di distribuzione delle competenze è evidente e comporta ritardi ed un deficit di specializzazione che, dato l'interesse da tutelare, sono da considerare ormai non più ammissibili.

Un'altra importante questione che abbiamo rilevato è quella della collocazione territoriale dei tribunali. Ricordo che i tribunali dei minorenni oggi sono complessivamente 29. La loro ubicazione generalmente è presso il capoluogo di regione, salvi alcuni casi. Tale distribuzione territoriale aveva, ed ha ancora, una giustificazione per la competenza penale, ove per la tutela del minore è opportuno che il luogo della decisione sia lontano da quello di residenza, onde evitare curiosità, stigmatizzazioni o quant'altro da parte dell'ambiente in cui vive, mentre, non è assolutamente giustificata per il civile. Infatti, in tale sede il continuo contatto del giudice con le famiglie e con la realtà sociale nel cui contesto devono essere assunte le decisioni diventa fondamentale. Ricordo alcuni dati, quelli più eclatanti, ad esempio in Piemonte, dove, come sappiamo, c'è un'unica corte d'appello e il tribunale dei minorenni copre ben 28.600 chilometri quadrati (quello di Cagliari 24.000). Si tratta di aree estremamente vaste e ciò comporta notevoli disagi da parte delle famiglie per poter essere presenti in questi tribunali.

Fra le due ipotesi alternative che ho prima ricordato, sostenute entrambe da autorevole dottrina, nel disegno di legge approvato in sede di Consiglio dei ministri il 1° marzo di quest'anno è stata prevista l'istituzione delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali ordinari, sapendo che non è realistica oggi, nel nostro paese, l'istituzione di nuovi tribunali.

A questo proposito intendo aprire una parentesi, anche se non so in che modo la stampa potrà interpretarla: è chiaro che il sogno del ministro è quello di costituire veri e propri tribunali per la famiglia, con edifici, magistrati e strutture a sé stanti. L'irrealisticità dipende dalla constatazione dell'impossibilità di intervenire in questo modo immediatamente, sia alla luce delle norme previste dalla legge finanziaria, sia in virtù dell'effettiva situazione del paese, sia ancora a causa degli organici della

magistratura e del personale inquadrato nell'amministrazione della giustizia, che sappiamo essere ancora carenti.

Pertanto, si è scelta una via intermedia che, riteniamo, possa essere intrapresa immediatamente. Uno dei motti che bisogna sempre ricordare è che l'ottimo è nemico del bene. Evidentemente, si è voluto superare la separatezza del giudice minorile dai giudici ordinari che non facilita un approccio unitario e coordinato ai problemi dei minori e delle famiglie, così strettamente ricollegati tra di loro, garantendo comunque l'effettiva e necessaria specializzazione del giudice in una materia tanto vasta e delicata; in altri termini, si costituiscono sezioni specializzate presso il numero più elevato possibile di tribunali. In questo caso, abbiamo chiesto una delega, non certo per mancare di rispetto alle prerogative del Parlamento, ma semplicemente perché riteniamo che una ricognizione di questo tipo rappresenti un compito molto tecnico e burocratico, configurandosi come un'operazione più amministrativa che politica e, come tale, vada svolta dal ministero. Possiamo già adesso prevedere che potremo istituire sezioni specializzate almeno presso 100 tribunali (attualmente sono 29). Ricordo anche che domani in sede di Consiglio dei ministri si procederà all'approvazione (spero) della legge di riforma dell'ordinamento giudiziario, in cui viene affrontato il grandissimo problema della riforma delle circoscrizioni e, quindi, potrebbe anche darsi che in quella sede si possa verificare come razionalizzare e riscrivere un po' la geografia dei tribunali attualmente esistenti nel nostro paese.

Passo adesso ad esaminare la composizione dei collegi giudicanti. Attualmente l'ordinamento prevede in generale che nei collegi giudicanti vi sia una parità di componenti tra magistrati togati ed esperti, composizione che, oltre ad essere uno degli aspetti fondamentali di polemica (anche se oggi qui mi limito ad esporre il punto di vista del Governo peraltro suffragato da una vasta parte dell'opinione pubblica), è stata causa di notevoli inconvenienti soprattutto quando i componenti

del collegio si sono divisi a metà nelle decisioni da assumere per cui, spesso, non si è riusciti a prefigurare una precisa maggioranza.

Innanzitutto occorre distinguere i giudici esperti e, quindi, i magistrati togati, dagli esperti consulenti tecnici. I primi sono istituzionalmente integrati nel collegio giudicante, nominati previa delibera del CSM, e durano in carica tre anni; attualmente sono circa mille e sono generalmente psicologi, pedagoghi, psichiatri, educatori. I secondi invece hanno un rapporto occasionale ed esterno, vengono nominati dal tribunale (sostanzialmente, dovrebbero svolgere le funzioni di consulenti tecnici d'ufficio) per pareri specifici e sono generalmente psicologi, pedagoghi, psichiatri ed educatori. I primi hanno la funzione di colmare una possibile lacuna nelle conoscenze extragiuridiche dell'organo decidente (il magistrato potrebbe manifestare, in questo campo, lacune di cultura); i secondi, qualora richiesti, hanno il compito di integrare nel corso di tutto il procedimento le conoscenze giuridiche.

Questa premessa è necessaria per fare chiarezza su un aspetto della riforma pregnante ed innovativo. Va ribadito che la figura dell'esperto (psicologo, pedagogo, psichiatra) non scomparirà, ma rimarrà come ausiliario del giudice per integrare giustamente le conoscenze giuridiche con altri elementi di valutazione necessari quando si tratti di minori. Viene modificata la composizione del collegio giudicante in tre magistrati, esclusivamente togati. Ai giudici non togati rimane il ruolo di collaborazione tecnica e di ausilio nella formazione degli elementi per il convincimento del giudice, ma non avranno più potere decisionale; in tal modo viene riportato, anche all'interno del tribunale dei minori, lo schema fondamentale dei tribunali. Si è ritenuto necessario distinguere i ruoli, assistenziali e giudiziario, e le rispettive attribuzioni per restituire al giudice togato specializzato il momento del giudizio, evitando così i rischi di condizionamenti o coinvolgimenti, soprattutto quando le situazioni conflittuali possono riguardare a vario titolo l'attività svolta

dagli enti e dagli operatori sociali locali (non apro, su questo aspetto, un contenzioso che lascio invece al ricco ed articolato dibattito).

Il rito minorile, privo di formalità, ha nel tempo consolidato delle prassi che hanno comportato la perdita delle garanzie, quali il rispetto del principio del contraddittorio. La riforma restituisce alla procedura quelle garanzie proprie del rito presso i tribunali ordinari. Non è possibile che decisioni così delicate vengano assunte solo sulla base del contenuto delle relazioni dei servizi sociali come, purtroppo, oggi spesso accade, dando origine poi a quegli episodi assolutamente negativi di cui, ogni tanto, le cronache ci raccontano. Occorre modificare un sistema che, a prescindere da ogni valutazione sull'operato dei singoli — è necessario sottolinearlo con forza anche perché non riteniamo sia questo il problema —, si presta a delle evidenti storture, determinate anche dalla presenza nei collegi di esperti che hanno giustificato, data la loro specifica competenza extragiuridica, la mancata assunzione di ulteriori prove e perizie. Si ricorda, tuttavia, che entro il 30 giugno 2002 dovrà essere emanata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità e l'entrata in vigore della legge n. 149 del 28 marzo 2001.

Nel progetto di riforma si è ritenuto inoltre di ridurre i tempi per addivenire alla separazione personale dei coniugi, mediante una modifica dell'attuale procedura recependo le indicazioni contenute nel primo intervento normativo di riforma del processo civile allo studio della relativa commissione ministeriale.

Passo adesso alla parte penale. Poiché quello alla nostra attenzione costituisce un provvedimento a sé stante, pregherei i colleghi parlamentari commentatori, quando partecipano a trasmissioni televisive, di tenere ben distinte le due cose, altrimenti la gente non capisce.

MARIDA BOLOGNESI. I commentatori, con i loro commenti, fanno meno danni del ministro!

ROBERTO CASTELLI, *Ministro della giustizia*. Questo dipende dalle valutazioni date dai singoli.

Come dicevo, in materia penale, l'odierna proposta del Governo ha ritenuto che il tribunale dei minorenni, al contrario delle conclusioni a cui era giunta la commissione Scoca, debba essere salvaguardato data la specificità della materia, ma vada adeguato alla realtà attuale, che in tale settore dell'ordinamento, anche per effetto di importanti modifiche costituzionali, ha visto notevolmente accentuate le esigenze tecnico-giuridiche del processo penale. La riforma dell'articolo 111 della Costituzione, con l'introduzione dei principi del giusto processo, ha inteso tra l'altro rimarcare il principio della giurisdizionalizzazione dei principi informativi del processo penale, che non può non riguardare anche il settore minorile. Alla luce di tali principi, che hanno assunto rango costituzionale, la composizione del tribunale per i minorenni, che vede attualmente una partecipazione paritaria dei membri togati e degli esperti privati, non può più ritenersi adeguata, dato che nella dialettica degli apporti specialistici, il primato delle valutazioni tecnico-giuridiche deve comunque essere assicurato.

La riduzione del numero dei membri privati da due a uno si muove nel solco di queste direttrici, ma rappresenta pur sempre una sostanziale conferma del sistema precedente. In tale caso, come dicevo prima, siamo un po' più prudenti della commissione Scoca.

Probabilmente, anche le procedure di nomina e conferma di questi componenti esterni dovrebbero essere adeguate, nell'immediato futuro, ai principi del giusto processo e del giudice precostituito per legge, essendo forse non più sostenibile il criterio di selezione e conferma che attribuisce un consistente potere ai presidenti di tribunali per i minorenni e delle sezioni specializzate di corte d'appello, in modo da creare di fatto un diretto rapporto « fiduciario » tra la componente togata e quella laica, che invece dovrebbero essere

indipendenti l'una dall'altra onde assicurare un apporto pluralistico effettivo di orientamenti di pensiero.

Passando ad esaminare gli articoli del disegno di legge, l'articolo 4 ha creato diverse polemiche; la norma contenuta in tale articolo ha inteso unicamente codificare un principio peraltro già ampiamente recepito dalla giurisprudenza e dalle dottrine specialistiche di settore, che hanno da tempo riconosciuto come le ragioni giustificative della riduzione di pena per la minore età diminuiscono notevolmente man mano che ci si approssima alla soglia legale della maggiore età e ciò per evidenti ragioni connesse allo sviluppo tipico dei processi evolutivi propri dell'adolescenza.

In altre parole, credo che non si debba più pensare al minorene de *I ragazzi della via Paal* o ai crimini di poco conto tipici dell'adolescenza di una volta. Oggi, gli esperti concordano nel dire che minorenni di 17 anni o vicini alla maggiore età sono per maturità dei veri e propri adulti, utilizzati dalla criminalità per commettere crimini tipici di quel mondo; si è agito, quindi, semplicemente prendendo atto di tale realtà. Non si comprende, pertanto, come possa suscitare apprezzamenti critici l'intervento di riforma che si è limitato a stabilire una minore riduzione di pena (fino ad un quarto anziché fino ad un terzo), nel solco dei principi correttamente già applicati in giurisprudenza, ma non sempre in modo coerente ed uniforme.

Le norme che apportano correttivi al sistema di misure cautelari personali (giungo ad esaminare un altro punto molto delicato) realizzano un complessivo riequilibrio del sistema, che tiene conto di quanto la cronaca giudiziaria degli ultimi anni ha registrato, con episodi di gravi violazioni penali commessi dai minori, prevalentemente nella fascia d'età 16-18 anni, rispetto alle quali si è ritenuto che il sistema attuale da un lato fosse caratterizzato da eccessivi margini di discrezionalità del giudice tali da rendere troppo diversificate ed incoerenti le risposte di giustizia, e dall'altro, non contenesse al

proprio interno strumenti adeguati soprattutto nei casi di reiterazione di condotte devianti o di violazioni di misure.

Basti considerare il rilievo e la frequenza di episodi di gravi violazioni di norme penali ascritte a minorenni negli ultimi tempi (si vedano i dati che ho consegnato) per rendersi conto delle motivazioni sociali e giuridiche dei correttivi proposti dal Governo.

Da ultimo, sono state introdotte talune norme di modifica del sistema dell'esecuzione; una, diretta a meglio regolamentare la liberazione condizionale oggi priva di qualsiasi indicazione utile all'esercizio del potere discrezionale del giudice; l'altra, intesa ad evitare il permanere nelle strutture minorili di soggetti che, avendo già sperimentato il carcere per adulti, difficilmente sono riconducibili a programmi di trattamento mirati sul mondo minorile.

Non può tuttavia passarsi in secondo ordine il fatto che il disegno di legge contiene anche diverse norme intese ad estendere e rafforzare il sistema delle garanzie a tutela dei minori. In tale caso, mi è dispiaciuto passare come una sorta di Torquemada che vuole in qualsiasi modo porre in atto azioni punitive. Ripeto: le azioni che, apparentemente punitive, abbiamo posto in essere sono determinate semplicemente da una presa d'atto di una diversa realtà; tuttavia, voglio ricordare che all'interno del disegno di legge esistono norme rafforzative del sistema delle garanzie.

In tale quadro, devono essere collocate le norme contenute negli articoli 5, 6, 12, 13 e 14; laddove si prevede che anche nel momento dell'elezione di domicilio debba essere assicurata la presenza dell'esercente la potestà genitoriale; che anche il GIP, come attualmente può fare anche il giudice per l'udienza preliminare, possa adottare in caso di urgenza provvedimenti temporanei a protezione del minore; che l'imputato minorene o il difensore munito di procura speciale possano consentire alla definizione del procedimento, che si concluda con una condanna a pena pecuniaria o a una sanzione sostitutiva; che, infine, la sentenza oggi prevista dall'articolo 27 del decreto del Presidente

della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, possa essere emessa in qualsiasi stato e grado del processo.

Per permettere a tutti di svolgere i propri interventi, consentitemi, per la ristrettezza dei tempi di discussione, di terminare qui la mia relazione, che rimarrà agli atti della Commissione.

PRESIDENTE. Credo sia preferibile adottare tale soluzione in modo da consentire a tutti di intervenire e, conseguentemente, di partecipare alla votazione della seduta comune in corso presso la Camera dei deputati.

Vorrei cominciare la discussione dichiarando la positività di alcuni elementi presenti nel disegno di legge e quelli in ordine ai quali nutro dei dubbi.

La riforma della giustizia minorile centra il suo obiettivo principale attraverso la creazione di una sezione specializzata per la famiglia, che, con una presenza capillare sul territorio, soddisfa al meglio l'esigenza di una maggiore diffusione degli organi di giustizia; inoltre, il coinvolgimento dei genitori nelle procedure di affidamento ed il pieno rispetto del contraddittorio, prima non previsto, rappresentano la realizzazione di due altri importanti scopi.

Per quanto riguarda i dubbi devo dire che nella Costituzione italiana è affermato il principio della funzione rieducativa della pena, sul quale concordo fortemente, che deve costituire un faro e che, pur considerando l'evoluzione della società, comunque, costituisce un principio guida. Ritengo, inoltre, che al minore condannato con sentenza definitiva si debba assicurare la possibilità di proseguire il suo percorso di recupero in un ambito, minorile od ordinario non importa, di certo distaccato, per consentire al programma rieducativo di esplicitarsi. Infine, un altro punto di dubbio è costituito dalla messa alla prova: non mi convince, infatti, contrariamente alla fattispecie di un delitto di omicidio compiuto a 17 anni, la sua applicazione per quanto riguarda il reato di violenza di gruppo, che al suo interno vede figurare diversi soggetti, tra i quali spesso le per-

sonalità più deboli assumono ruoli di primo piano e quelle più negative ruoli di secondo piano, determinandosi così un criterio di giustizia abbastanza labile.

Sulla questione del giudice onorario nel processo civile, sono d'accordo nell'aver maggiore contezza. Voglio, però, approfittare di tale momento per auspicare l'inserimento della figura del garante dell'infanzia: si potrà chiamare tutore, avvocato dell'infanzia o in qualsiasi altro modo, comunque è necessaria durante il processo la presenza di una figura stabile che interpreti la Carta di New York e quella europea, affinché si dia voce al minore durante tutto il momento processuale.

Avverto che la prima chiama dei senatori è cominciata per coloro che hanno chiesto di votare anticipatamente. I senatori presenti dovrebbero essere disponibili per lo svolgimento della votazione entro 20 minuti.

Do la parola ai colleghi che desiderano rivolgere domande al ministro.

PIERA CAPITELLI. Nel ringraziare il ministro per la sua presenza in Commissione, vorrei fargli notare la numerosa presenza di membri di minoranza, essendo infatti in numero di otto. Le dico ciò, signor ministro, per indicarle quanta importanza attribuiscono i membri di minoranza di questa Commissione sia alla Commissione stessa sia agli argomenti che ivi si trattano (colgo l'occasione, peraltro, per ringraziare la nostra presidente per la sua capacità di coinvolgimento di tutte le forze politiche); vorrei, pertanto, chiedere al ministro altrettanta capacità di ascolto anche delle osservazioni della minoranza.

Vorrei, inoltre, chiedere al ministro una capacità di ascolto e di rapporto con la nostra Commissione, che intende infatti promuovere una serie di incontri di grande approfondimento su tutti i temi trattati dal ministro nella sua relazione introduttiva.

Credo vi siano già ora motivi di opposizione alle proposte da lei fatte; tuttavia tali ragioni potrebbero attenuarsi, qualora

vi fosse un processo di analisi seria di tutte le questioni, nonché un processo di confronto vero.

Ad oggi, siamo molto preoccupati e ci dispiace che il ministro debba dire che non gli piace apparire come il Torquemada della situazione; invito, infatti, il ministro a non volerlo essere. Lo invito, inoltre, a non considerare un'opinione, acquisita da lei e dai suoi esperti, come l'opinione di tutti gli esperti. Lei oggi ha supportato molte delle sue proposte, dicendo «gli esperti sostengono». Al riguardo, mi permetto di evidenziare che vi sono molti esperti, altrettanto autorevoli quanto quelli da lei sicuramente consultati, i quali avanzano invece proposte differenti.

Ad esempio, lei ha parlato di processi evolutivi dell'adolescenza, che porterebbero ad attenuare le motivazioni che inducono oggi a prevedere misure della riduzione della pena. Al riguardo, poiché ritengo di essere anche un po' esperta dei problemi dell'adolescenza (per l'attività professionale che ho svolto), credo che oggi l'adolescenza rappresenti un'età sfumata, in ordine alla quale è molto difficile dire che oggi i giovani sono più maturi, e cioè che l'età dell'adolescenza tende oggi ad accelerare; semmai si dice che l'adolescenza tende a protrarsi nel tempo. Infatti oggi si considerano complessivamente i ragazzi, soprattutto dal punto di vista emotivo, meno maturi di un tempo. Ritengo, pertanto, debba esservi un'approfondita riflessione su tali tematiche.

Allo stesso modo, occorrerebbe riflettere approfonditamente su chi sono i giovani che delinquono oggi tanto gravemente; sappiamo infatti che i delitti più gravi sono in aumento, ma dobbiamo cercare anche di capire - senza nulla voler giustificare - la tipologia, la provenienza, l'esperienza e il vissuto. Ciò che ho detto, comunque, è a titolo esemplificativo, in quanto il mio intervento vuole essere soprattutto di metodo. Attenzione quindi agli esperti, ma soprattutto nessuna fretta. Credo che riforme tanto complesse come quelle proposte dal ministro esigano un processo di approfondimento con il Par-

lamento - e magari anche con questa Commissione e con il paese - lungo, elaborato e molto puntuale.

Ciò che temo - e non si tratta di una questione che solleva per la prima volta - è che molte riforme vengano attuate sulla pressione di una presunta opinione pubblica, colpita da fatti di cronaca temporanei. Credo che non si debba tener conto della reazione dell'opinione pubblica, emersa sulla base di fatti scatenanti, come ad esempio quello di Novi Ligure dello scorso anno, che ha coinvolto due minorenni, Erika ed Omar; l'opinione pubblica è sicuramente importante, ma va misurata in senso longitudinale e non soltanto nei momenti più gravi.

Sono molto perplessa sull'articolo 4 ed anche sull'articolo 11, che mette in discussione l'istituto della messa alla prova, che - come abbiamo sentito altre volte in questa sede e nella precedente legislatura - ha avuto riconoscimenti in tutto il mondo, come un istituto di grande civiltà e che ha dato anche notevoli risultati sul piano del reinserimento. Ricordiamoci che la funzione sia del carcere minorile, sia del carcere nel suo complesso è soprattutto quella del reinserimento e l'istituto della messa alla prova è stato considerato in tutto il mondo come estremamente valido. Alla luce di ciò, mi permetto quindi di dire che dovremmo confrontarci su questo punto.

Esprimo anche molte perplessità sull'articolo 15, perché se è vero che gli ultradiciottenni possono essere inadeguati a rimanere nel carcere minorile è però altrettanto inadeguato che una pena comminata per un reato commesso in età minore venga scontata in un carcere che non ha nulla di umano e nessuna condizione per il reinserimento per i normali detenuti (figuriamoci, quindi, per i detenuti appena usciti dall'età adolescenziale). Questa credo sia una questione da affrontare con molta cautela, tenendo anche conto soprattutto delle attuali condizioni del carcere e non soltanto dei problemi e dei temi della giustizia minorile.

ROSSANA LIDIA BOLDI. Vorrei in primo luogo ringraziare il ministro per la sua presenza oggi in Commissione. È mia intenzione intervenire per puntualizzare alcuni aspetti.

Credo che al ministro, e comunque a questo Governo, quando — come ha fatto adesso la collega — si rivolge l'accusa di fare delle riforme sull'onda emozionale...

PIERA CAPITELLI. Non ho accusato nessuno, ho solo fatto una raccomandazione!

ROSSANA LIDIA BOLDI. Quando si dice che questa riforma è stata fatta sull'onda di una spinta emozionale dell'opinione pubblica, in seguito a fatti che sono avvenuti recentemente (*Interruzioni del deputato Capitelli*). Ti ho sentita; l'hai detto!

PIERA CAPITELLI. Per fortuna c'è il resoconto stenografico!

ROSSANA LIDIA BOLDI. Meno male!

Credo che questo sia esattamente un voler forzare la situazione e credo tra l'altro non sia vero, anche perché credo che la riforma della giustizia minorile fosse ben presente — e giustamente — come una necessità anche ai precedenti Governi e ai precedenti ministri della giustizia, sia Diliberto, sia Fassino.

Abbiamo visto come addirittura siano state istituite delle commissioni (ricordo, ad esempio, la commissione Scoca). Non mi pare, inoltre, che vi siano dubbi sulla necessità di una riforma della giustizia minorile al fine di fornire un servizio migliore ai cittadini: è quanto ci prefiggiamo. Non credo assolutamente che la decisione di riformare la giustizia minorile sia stata assunta da questo Governo sull'onda di una spinta di natura emozionale; anzi, credo che la decisione sia stata ben meditata.

Mi rendo conto che quando si affrontano i problemi degli adolescenti si entra in un campo minato; credo sia riconosciuto da tutti che il periodo adolescenziale, per ciò che riguarda lo sviluppo psichico dei ragazzi, sia quello che in assoluto presenta gli

aspetti più delicati. Nel periodo dell'infanzia esistono ancora delle certezze, mentre l'adolescenza è proprio quell'età di mezzo nella quale non si sa ancora bene quali saranno le caratteristiche dell'individuo una volta diventato adulto.

Ho letto spesso di tale argomento, oggetto di numerose conferenze e trattato molte volte in Commissione; è un dato di fatto, però, che i giovani, gli adolescenti del giorno d'oggi, se è vero che spesso non sono più maturi degli adolescenti del passato (anzi, il contrario), è altrettanto vero, però, che si comportano già da adulti. Non dico che si comportino da adulti con la maturità di un adulto bensì che lo fanno con l'immaturità di un ragazzo. Fatto sta che questo comportarsi da adulti li porta a commettere degli atti gravi, spesso delitti tremendi ed efferati come quelli commessi dagli adulti. Ritengo comunque che una volta che il fatto sia stato compiuto dobbiamo trovare il modo di giudicarlo, se è il caso di condannarlo e di prendere le necessarie misure. Diverso è il caso (ma non credo che sia questa la sede) se si afferma che si debbano adottare provvedimenti per cercare di fare della prevenzione; ritengo che l'argomento in oggetto sia il reato già compiuto e ciò che si deve fare quando il fatto è avvenuto.

In generale per quanto riguarda i progetti di legge, contrariamente a quanto era apparso inizialmente, ho avuto l'impressione che si ristabiliscano alcuni dei diritti che gli imputati, per l'uso divenuto poi abuso, avevano via via perduto: è un fatto, a mio avviso, accertato.

Questa assoluta contrarietà e la volontà di vedere un intento a tutti costi punitivo non mi sembrano corrispondere alla realtà dei fatti; ritengo anzi che tali provvedimenti creino la possibilità di una giustizia più diffusa, quindi migliore, e di un maggior servizio ai cittadini, anche se chiaramente poi esistono degli aspetti su cui discutere. Credo che il ministro non sia assolutamente chiuso su ciò, salvo che si vadano a toccare alcuni dei punti fondamentali che reggono la riforma presentata. Per il resto ritengo che vi siano margini di

discussione: ci devono essere e ci troviamo qui proprio per questo motivo. Grazie.

FLAVIO TREDESE. Premetto che non sono un esperto giurista ma, al di là della considerazione sul tentativo di mettere ordine in questo settore, mi preoccupa ciò che riguarda il mondo dell'adolescenza che noi adulti, molte volte, pretendiamo di capire e sul quale vogliamo anche dare delle spiegazioni. È un mondo difficile, completamente diverso; ho dei figli giovani e svolgo una professione che, molte volte, mi porta a contatto con delle giovani: ritengo quindi di essere aggiornato ed al loro passo, ma in realtà non è così. Il mondo degli adolescenti sta cambiando in maniera veloce e difficile da comprendere. Siamo cresciuti in un'epoca diversa: io ricordo ancora le notti in cui non dormivo perché spaventato da storie di streghe o altre cose simili, ma oggi il mondo è cambiato anche grazie alla televisione e alle altre tecnologie.

L'esortazione che rivolgo al signor ministro nasce dalla mia preoccupazione riguardo a chi giudica e chi segue questi ragazzi. Il problema più grande è capirli, perché per aiutarli dobbiamo riuscire a capirli; dobbiamo comprendere perché sbagliano, perché alcuni di loro presentano delle devianze, perché a certe età fanno delle cose che noi non facevamo. In prospettiva dobbiamo anche chiederci cosa faranno fra alcuni anni, quelli che oggi hanno 10 anni. Non lo so.

Signor ministro, al di là della legge, che mi sembra buona, ritengo che tramite scuole ed università che desiderano interessarsi principalmente di questi problemi abbiamo la possibilità di creare delle scuole di specializzazione per i giudici, in modo da fornire loro degli strumenti validi. In precedenza ho già avuto l'occasione di affrontare il tema delle assistenti sociali (ricordo che personalmente durante la mia attività di sindaco ho avuto delle esperienze al riguardo); ebbene, in alcuni piccoli paesi le assistenti sociali sono vere e proprie « tuttologhe »; la loro attività va dai bambini appena nati agli anziani, ed è quindi difficile per loro approfondire le

conoscenze su un campo specifico ed essere veramente utili in tutti i vari settori. Dobbiamo pensare alla creazione di figure specifiche che si interessino solo di questi aspetti perché, al di là della legge (che mette a fuoco alcune problematiche) il problema è che il ragazzo se non viene capito non viene aiutato. Siamo qui per aiutare i ragazzi e non per metterli tutti in galera o « tirargli le orecchie ».

Va anche detto che la legge deve essere propositiva e utile; credo sicuramente nella discussione che deve riguardare però non solo gli articoli della legge ma anche la necessità di comprendere il mondo degli adolescenti che, a mio avviso, rappresenta il problema principale. Svolgo l'attività di medico e posso affermare che prima bisogna comprendere la malattia e poi stabilire la terapia.

LUANA ZANELLA. Anzitutto desidero rivolgere i miei ringraziamenti sia alla presidente sia al ministro per questa utilissima audizione.

Ritengo che il problema vada affrontato scindendo gli aspetti penali da quelli civili; abbiamo già discusso il problema del tribunale dei minori e abbiamo dibattuto in maniera articolata e approfondita su luci ed ombre che l'attività di tali tribunali presenta. Molti di noi hanno esperienze anche in altri ambiti e possiamo quindi molto serenamente affermare che con le attuali modalità di funzionamento questi tribunali rischiano di non raggiungere gli auspicati obiettivi di giustizia e la necessaria vicinanza alle problematiche delle famiglie disagiate. Credo che siamo aperti alla possibilità di una riforma di questi tribunali, ma è anche vero che, così come sono stati concepiti e così come si sono sviluppati negli anni, i tribunali per i minorenni rappresentano attualmente una ricchezza di intervento rispetto alle problematiche dei minori, che non vanno né sottovalutate né dissipate. Si tratta, semmai, di capire come trasformare la giustizia minorile per giungere a degli esiti più consoni alle odierne necessità di giustizia.

Ciò che più mi preoccupa della sua proposta è che il *focus* del problema viene

spostato: la questione centrale non è più il minore ma è la società, che viene tutelata attraverso l'inasprimento delle pene, manifestando in tal modo una visione diversa del minore, il quale ad un certo momento del suo percorso adolescenziale non viene più considerato come minore: in sostanza il minore non è più riconosciuto come il soggetto da tutelare primariamente. Sono convinta, inoltre, che sia sbagliato considerare il minore come una monade, e che perciò vada salvaguardata la sua relazione con i genitori; per questo motivo sono molto interessata alla garanzia, già esistente, della presenza in contraddittorio della figura del genitore, anche se sappiamo che molto spesso questa garanzia non viene applicata effettivamente e vengono presi dei provvedimenti sulla base delle relazioni dei servizi sociali o di pesanti invasioni di campo di taluni soggetti che diventano influenti nelle considerazioni finali del giudice minorile. Ciò che temo è che da questo punto di vista vi sia uno staccarsi della giustizia civile rispetto a quella penale, perdendo l'approccio olistico nei confronti del minore, il quale dovrebbe essere invece concepito come un soggetto in stato di disagio all'interno della propria rete familiare e sociale, sia nel momento in cui vi sono dei problemi di natura civile, legati a vicende di carattere familiare, sia quando vi sono problemi di carattere penale, problemi in realtà spesso connessi tra loro.

Ho visitato alcuni carceri minorili — il ministro sicuramente ne avrà visitati un numero maggiore — ed ho potuto riscontrare in misura preponderante la presenza al loro interno di ragazzi stranieri e ragazze nomadi e una minore percentuale di ragazzi italiani, cosa che ci dovrebbe già di per sé far riflettere. I ragazzi che conosco, perché ho seguito personalmente i singoli casi, anche gravi, in qualità di assessore alle politiche sociali, sono soggetti che hanno una storia di disagio familiare enorme; ciò è dimostrato anche dalle statistiche, che ci dicono che un terzo dei ragazzi che sono in carcere hanno alle spalle delle famiglie con madri e, soprattutto, padri che hanno a loro volta già avuto a che fare con la giustizia.

Ho paura che, al di là di tutte le considerazioni, sia in atto uno smantellamento di tutto un impianto, il quale è sicuramente da correggere in alcuni aspetti anche di fondo, rischiando così di non considerare nel dovuto modo l'aspetto sostanziale che deve perseguire la giustizia minorile: il recupero del minore che delinque e, prima ancora, una possibile prevenzione del fenomeno.

Detto ciò, esiste poi il problema drammatico di dare seguito a tutte le misure per il recupero del minore ed a quelle alternative alla detenzione; in tal senso basta constatare lo stato attuale delle carceri minorili, degradato nonostante la presenza di operatori straordinari e pieni di buona volontà, e la mancanza di reti sociali che possano farsi carico eventualmente di questi provvedimenti.

Termino segnalando al ministro come esistano ormai numerosissime agenzie che si preoccupano del disagio minorile ed attuano un'azione preventiva in questo campo, e come anche a livello governativo sia opportuno stabilire delle politiche sociali mirate prevalentemente alla prevenzione del disagio minorile maschile, operando allo stesso tempo una distinzione fra questo ed il disagio femminile, ma anche del disagio che riguarda i ragazzi stranieri e nomadi.

MARIDA BOLOGNESI. Innanzitutto ringrazio il presidente ed il ministro per aver voluto iniziare la discussione su questi delicati disegni di legge partendo dalla nostra Commissione, sensibilità che avvalorata le ipotesi e le preoccupazioni che alcuni colleghi hanno qui esplicitato e che vorrei richiamare commentando l'articolo della legge e ponendo al ministro alcune domande.

Quindi, ritengo che sia giusto continuare nella nostra riflessione, magari invitando anche le personalità più coinvolte (per esempio, i giudici dei tribunali per i minorenni), al fine di proseguire in questa direzione.

A tale scopo, sarebbe utile ascoltare il parere (che per questo risulterebbe rafforzato rispetto al provvedimento stesso)

della Commissione affari sociali, per dare forza ad un aspetto che non è strettamente legato al diritto ma che invece è chiamato in causa quando si parla di minori ed adolescenti (si tratta, per l'appunto, dell'aspetto attinente a quelle conoscenze specifiche di cui si è precedentemente parlato facendo riferimento al giudice onorario).

Per quanto riguarda i due disegni di legge in esame, se pur separati, essi risultano in qualche misura organici, ma ritengo che in proposito debba essere avviata una discussione. Non sono infatti d'accordo sul fatto che attraverso disegni di legge separati (e in omaggio ad una filosofia di fondo) si vadano a separare la giustizia minorile e civile, da quella penale. In merito a questo aspetto mi piacerebbe ricevere una spiegazione da parte del ministro.

Vi sono certamente elementi positivi che condivido e che per questo non mi dilungherò a ripetere (dalla frammentazione che viene superata, alla necessità di una specializzazione e via dicendo). Su questi punti, non muovo altre osservazioni se non quella di metterci quanto prima al lavoro. Tuttavia, ritengo che, in merito al tema della specializzazione (un aspetto di cui si è prima discusso), avere da un lato giudici che si occupano solo di minori che deviano, commettendo reati e, dall'altro, giudici che si occupano solo di contenzioso civile, non sia appropriato.

Nell'occuparsi solo di bambini che deviano, il giudice rischia infatti di perdere il contatto con la realtà sociale, con le istituzioni, la scuola, la sanità fino a perdere di vista l'obiettivo finale stesso della sua opera, consistente nella valutazione del contesto reale dell'età evolutiva del minore e vanificando così anche ogni obiettivo di rieducazione e recupero di questi.

Il giudice, invece, nel trattamento di minori che commettono reati deve valutare anche il contesto della realtà sociale tutta in cui esso vive, al fine di rendere il più completa possibile la sua comprensione dei fatti. Ritengo sia quindi un errore separare così distintamente i due ambiti.

Allo stesso modo, penso che vi sia stata una sottovalutazione dell'entrata in vigore ed applicazione della legge n. 149 del 2001, la quale già prevedeva la presenza da parte dei genitori nel corso del dibattimento (in altre parole dell'avvocato in tutti i procedimenti). Si tratta dunque di una riforma che abbiamo già attuato e che cambia, a mio avviso in modo significativo, le dimensioni stesse di quell'allarme sociale a cui lei, signor ministro, faceva riferimento. La nostra sensazione, anche alla luce della sua esposizione, è che ci siano ragioni antiche per cui tale riforma vada fatta, ma riscontriamo altresì un clima di allarmismo che, molto più spesso, è dettato dalle notizie che i giornali riportano, magari senza i dovuti approfondimenti.

Insomma, nel dibattimento una minima presenza dei genitori o della parte c'è già, anche con il gratuito patrocinio. Non dimentichiamo tuttavia che l'utenza in questione è molto spesso povera, trattandosi di casi di famiglie con problemi di ogni tipo, economici innanzitutto. Tutto questo, come ho detto, c'è già con la legge n. 149. Mi domando quindi che cosa cambi rispetto alla legge esistente. Che cosa si aggiunge con la riforma, rispetto alle garanzie per i genitori?

Per quanto riguarda la vera e propria emarginazione dei giudici onorari (che addirittura scompaiono dalla questione civile, rimanendo dimezzati in quella penale), credo rappresenti un vero danno, anche dal punto di vista dei tempi dei giudizi; infatti, ricordiamolo, essi rappresentano i tre quarti della magistratura. Mi domando quindi come farete a sostituirli. Potrebbe, per esempio, verificarsi la situazione di tribunali ordinari, in cui si sviluppano code lunghissime ed un accumulo immenso di carte. Non dimentichiamo che, per quanto riguarda il tribunale dei minorenni, la figura centrale del giudice onorario ha permesso di snellire i procedimenti.

Per questo, sotto l'aspetto sia dei tempi, sia, soprattutto, delle competenze, ritengo che avere da un lato troppo giurisdizionalizzato psicologi, sociologi, medici, inse-

gnanti e via dicendo e, dall'altro, troppo psicologizzato i giudici di carriera, sia positivo (e non negativo come ci è stato detto ieri dalla consulente della Commissione). Si tratta in ultima analisi di una compenetrazione delle diverse competenze, un aspetto che fa la differenza nella valutazione, anche in ambito civile, perché di fronte ad un problema di separazione dei coniugi o di abuso o maltrattamento di un minore non ritengo possibile che un giudice di carriera, sia pure esso formato e specializzato, abbia tutte le competenze per la comprensione di quei bisogni che caratterizzano l'età evolutiva dei bambini. Non è possibile, e questo lo ritengo un problema.

In altri termini, può darsi che tale figura vada rivista, ripensata (sicuramente va separata la consulenza dal ruolo della valutazione del giudice), ma per far ciò bisogna ritornare sui passi che hanno portato alla riforma in oggetto.

Ritengo che il problema non consista tanto nella figura del consulente esterno. Lasciando infatti stare l'aspetto dei tempi, vi sono decisioni che i giudici devono prendere rapidamente nell'interesse stesso del minore. Nel decidere, per esempio, una consulenza esterna, se qualcosa poi non va bene, cosa si fa? Si ordina un'altra consulenza, facendo con ciò trascorrere altro tempo? Nel frattempo, magari, quel minore non viene allontanato oppure rimane con la famiglia. Ci sono decisioni che devono essere adottate immediatamente, e tali decisioni non possono che essere valutate con i magistrati onorari, i quali si trovano « dentro » il giudizio. Infatti, vi è differenza fra ricevere una consulenza esterna ed essere, invece, parte che decide « dentro » il giudizio.

Questa è una differenza fondamentale e non capisco come possiate pensare di eliminare, sia nell'ambito civile, sia in quello penale, una tale competenza, conoscenza ed un tale arricchimento per chi si occupa dei minori. Anzi, mediante tale « allontanamento del civile », sembrerebbero addossarsi agli assistenti sociali, agli psicologi e via dicendo le responsabilità maggiori, anche a causa di un riflesso

condizionato da certa stampa, per la quale prima si procede ad allontanare i figli (poveri cuori di mamma), ma poi magari si scopre che questi ultimi erano abusati, maltrattati e quant'altro. Bisogna fare attenzione. Forse, i giudici onorari sono proprio coloro che, sotto quest'aspetto, « frenano ».

Mi risulta che l'Italia sia tra i paesi europei — e non solo europei — quello che insiste maggiormente per il reinserimento dei bambini nell'ambito della famiglia naturale, prova ne è il fatto che, di bambini italiani adottabili, non ce ne sono. Quindi, per concludere, ritengo che il ruolo dei giudici onorari vada rivisto.

Sicuramente, esiste una filosofia repressiva che, per quanto riguarda le questioni penali, si traduce nell'inasprimento delle pene verso i minori, ma che personalmente non condivido, anche perché in alcuni casi si rischia l'incostituzionalità. La diversificazione nella riduzione di pena ad un quarto (per l'età), a mio avviso, comporta una differenziazione di trattamento di questi minori. Tale norma è, signor ministro, incostituzionale.

Peraltro, ritengo quantomeno curiosa la rigida definizione operata in fasce di età (16-18). Se un sedicenne dovesse manifestare come età evolutiva di maturazione, quattordici anni? Si possono, per esempio, avere quindici anni ed avere raggiunto un grado di maturità maggiore di chi ha sedici anni!

ROBERTO CASTELLI, *Ministro della giustizia*. Questo è un espediente dialettico!

MARIDA BOLOGNESI. Sto semplicemente dicendo perché secondo me la norma non va bene. Non si tratta di un espediente dialettico, bensì della conoscenza dell'età evolutiva! Chi si occupa di minori da tanto tempo sa bene che, per esperienze di vita, per condizioni familiari e via dicendo, può aversi un'età cronologica ed un'età di maturazione evolutiva — che quindi coinvolge anche i comportamenti — fortemente differenziate tra loro.

ROBERTO CASTELLI, *Ministro della giustizia*. Lo stesso vale per i diciottenni.

LUANA ZANELLA. Anche per i quarantenni!

MARIDA BOLOGNESI. Va bene, ma poiché si parla di età evolutiva, vi prego di fare attenzione alla mia riflessione. Oltretutto, ritengo che quanto stabilito sia in-costituzionale.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda il tema della messa alla prova. Tale istituto ha funzionato? È da rivedere? Discutiamone. Tuttavia, mi sembra che nella sua riforma si perda di vista l'obiettivo finale, cioè quello della rieducazione e del reinserimento dei minori. In altri termini, oltre ad essere repressiva, la sua riforma perde di vista questo importante obiettivo generale di cui ho detto.

Infine, vengo ad un aspetto che a mio giudizio è gravissimo. Desidero sottolineare i punti che ritengo più negativi: ad esempio, la separazione tra civile e penale, la perdita dell'obiettivo rieducativo di reinserimento dei minori, la filosofia repressiva attraverso interventi, secondo me, in-costituzionali, che dividono per fasce di età i minori in maniera discutibile.

Vorrei ottenere spiegazioni riguardo ad un punto: l'articolo 6 del provvedimento prevede il caso della resistenza aggravata nei disordini in occasioni di manifestazioni pubbliche. Si è sostenuto che esso verte sulle manifestazioni sportive, in particolare quelle che si svolgono negli stadi: in questo caso credo sia necessario indicarlo esplicitamente. I minorenni che in gruppo creano resistenza aggravata o problemi di vario genere vengono considerati alla stregua di maggiorenni, in modo tale da offrire strumenti di risposta alle forze dell'ordine; vorrei ricordare che i minorenni partecipano anche alle manifestazioni studentesche o *no-global*. Se l'articolo 6 riguarda gli stadi, credo sia opportuno esplicitare tale specifica motivazione, scrivendolo per esteso; ciò potrebbe costituire una forma di repressione nei confronti dei minorenni che partecipano a manifestazioni pubbliche e considererei gravissimo l'allontanamento dei giovani e degli adolescenti dalla vita democratica del paese. Le manifestazioni pubbliche per la

pace, per la scuola, per i diritti sono espressioni di democrazia a cui è bene che i giovani si abituino, per dimostrare il proprio punto di vista ed i propri interessi in modo collettivo. Trovo gravissimo questo articolo. Se poi lo si vuole riferire al problema degli stadi, bisogna scriverlo chiaramente; il punto deve essere esplicitato, altrimenti credo (*Commenti*)... Si discuterà se siamo d'accordo o meno riguardo al problema degli stadi (*Commenti*)... Non so se la dottoressa Matone possa intervenire; non capisco quanti ruoli si giochino nello stesso momento. Avendo io presieduto una Commissione nella scorsa legislatura, ricordo che si era rigidissimi circa la presenza di estranei: va benissimo quando si tratta di audizioni informali, può andar bene anche in audizioni formali, è una questione che riguarda gli uffici e che non devo sollevare io; non la sollevo anche perché si tratta di persona simpaticissima, molto capace e che ci aiuta a capire, però possiamo anche non essere d'accordo su alcune cose. Ma posso comprendere che può essere maggiormente d'accordo con il disegno di legge del Governo, per cui prendo con beneficio di inventario anche le cose che ci ha detto ieri sera.

Chiedo al ministro, dunque a chi riveste un ruolo politico, una spiegazione riguardo a questo problema: interpretando in modo letterale l'articolo in questione, si ricava un giudizio di enorme gravità. Poiché penso, conoscendo il ministro Castelli, che non avrebbe voluto redigere una norma antidemocratica riguardante la partecipazione alla vita pubblica dei giovani e dei giovanissimi, gli chiedo di fornirci un chiarimento al riguardo.

Avrei altre questioni da sottoporre all'attenzione del ministro, ma mi limito a domandare se il Governo abbia valutato l'impatto organizzativo ed economico della diffusa presenza sul territorio: come provvederete riguardo alla sostituzione dei giudici onorari (che non ci sono), ai costi e ai tempi più lenti della giustizia ordinaria?

PRESIDENTE. Onorevole Bolognesi, la ringrazio. Pregherei i colleghi di contenere

i propri interventi in un tempo limitato perché tra 20 minuti dovremmo concludere l'audizione. Do la parola all'onorevole Pisa.

SILVANA PISA. Presidente, tengo a precisare che mi sono iscritta a parlare con tempestività.

PRESIDENTE. Mi dispiace.

SILVANA PISA. Non importa.

L'unico dato positivo del provvedimento riguarda la maggiore importanza attribuita al contraddittorio, anche se alcuni elementi erano contenuti nella legislazione passata.

A me sembra che questa normativa risulti abbastanza inadeguata, come già hanno affermato alcuni colleghi; mi pare che essa contenga uno spirito eccessivamente repressivo, scambiando la causa con l'effetto. È vero che aumenta la gravità dei reati dei minori, non c'è dubbio: ma qual è il motivo? Penso che indagando la responsabilità riguardo ciò, bisognerebbe mettere in discussione i modelli che oggi offre la nostra società, fondati più sull'aver che sull'essere. Tutto ciò ci interroga sul tipo di società che proponiamo ai nostri giovani, nel momento in cui un oggetto si trasforma in un obiettivo tanto importante da indurre a delinquere. Dobbiamo chiederci in cosa abbiamo sbagliato e puntare l'attenzione sul momento della rieducazione e del recupero oltre che su quello della prevenzione.

Chiedo scusa per la brevità delle mie affermazioni, ma non possiamo cavarcela con l'aumento delle pene, diminuendo le attenuanti: non si può considerare adulto chi non lo è.

Il provvedimento in oggetto mi appare come un ritorno indietro: l'abolizione dell'obbligatorietà delle figure degli esperti mi sembra un arretramento, poiché avremmo bisogno di esperti ancora più competenti; la materia è tanto delicata da richiedere un'indagine approfondita. Penso ad esempio alle adozioni ed agli affidamenti: vorrei comprendere fine il fondo quali siano i motivi di chi adotta. Infatti, molte volte

quello che appare come un desiderio di adozione corrisponde ad un problema narcisistico, legato al possesso, non ad un atteggiamento produttivo per il minore. Vorrei che fossero coinvolti, dunque, esperti ancora più competenti: non credo giusto che non sia obbligatoria la presenza dell'esperto.

Riflettere meglio, inoltre, anche sulla normativa che riguarda la custodia cautelare per la resistenza a pubblico ufficiale: mi sembra che si stia introducendo un elemento che non è utile.

ANTONIO MONTAGNINO. Ringrazio il ministro per la sua relazione.

Su questa materia stiamo compiendo un lavoro «collaterale» a quello delle Commissioni di merito della Camera e del Senato. Credo che il nostro parere possa essere opportunamente valutato, considerando l'esperienza che abbiamo maturato sulle questioni che riguardano l'infanzia.

Ministro, la ringrazio perché ha correttamente esposto il contenuto del disegno di legge, senza interpretarlo: la sua chiarezza, anche se le posizioni possono risultare differenti, è sicuramente apprezzabile.

Non sono preoccupato che si avvii una riforma della giustizia minorile ma credo, come altri colleghi di qualunque schieramento, che si tratti di una riforma necessaria.

Comprendo anche io, come lo stesso ministro, che parti della riforma sono spesso condizionate dallo scenario e dal contesto in cui essa si colloca: è chiaro che alcune problematiche in certi momenti appaiono più urgenti ed inducono (il tempo determina qualunque norma) a particolari sensibilità.

Riguardo ad alcune questioni, l'esperienza del passato e l'esigenza di prefigurare un scenario per il futuro sono contenute nel disegno di legge.

Uno dei due provvedimenti riguarda la famiglia ed i diritti dei minori (secondo me, nello scenario attuale si sono create alcune complicazioni) e muove da una condizione: credo che sia necessario considerare il problema della specializza-

zione; forse è possibile essere d'accordo con quanto affermato dalla collega Bolognesi riguardo alla separazione di giustizia penale e giustizia civile. Trovo, comunque, convincente la sua interpretazione che nasce da una conoscenza globale dell'infanzia e dei problemi della società riferiti ad essa.

Senza, con questo, volere difendere interessi corporativi, devo confessare che non so se sia giusto disperdere l'esperienza dei giudici onorari; mi domando se non possa essere più efficace, proprio in vista degli obiettivi perseguiti col disegno di legge, una maggiore gradualità dell'intervento di riforma. La giustizia penale minorile rappresenta, per quanto è accaduto e tuttora avviene, una questione delicata ed importante afferente alla sfera dei diritti; trovo, al riguardo, troppo semplicistico « etichettare » l'infanzia del nostro tempo rispetto a quella del passato, sussumendo tutti i giovani di oggi in una categoria astratta che vive la condizione infantile per tempi più lunghi o che, al contrario, acquisisce la maturità prima. Credo vi siano differenze notevolissime tra caso e caso.

Personalmente, ritengo di grande ausilio il contributo degli esperti ma rilevo come anche per la scienza sia difficile essere neutrale. Spetta, dunque, al Parlamento ed al Governo valutare esattamente quale sia l'intervento migliore da operare; da tale punto di vista, credo sia indubbia la volontà di entrambe le istituzioni di raggiungere, con l'opera di riforma, risultati positivi.

Ricordo che nella scorsa legislatura adottammo una risoluzione in tema di disagio, devianza e criminalità giovanile; ricordo, altresì, le interessanti audizioni allora svoltesi di esperti, procuratori della Repubblica e presidenti di tribunali, i quali — tutti — segnalavano alla nostra attenzione la forte differenza sussistente nella tipologia dei reati, anche tra le diverse aree del paese. Ragazzi di dodici o tredici anni manifestavano una maturità da boss mafiosi; altri, invece, erano esposti e vulnerabili.

In tal senso, la diminuzione della riduzione di pena, al di là dei problemi di costituzionalità che la questione solleva, anziché sull'età potrebbe basarsi sulla natura dei reati perpetrati. Infatti, probabilmente, un tale criterio consentirebbe di denotare la violenza e la personalità — se del caso, deviata — dell'autore del crimine; al contrario, la sola età potrebbe essere un parametro assolutamente inadeguato.

Su ciò, signor ministro, intendiamo collaborare senza interrompere la volontà riformatrice, che è anche nostra. Con grande chiarezza e con grande senso di responsabilità opereremo, dunque, alcune opportune valutazioni in vista di addivenire al traguardo di una riforma che aiuti l'infanzia e aiuti, quindi, la società italiana che sulla cura dell'infanzia, in fondo, si costruisce.

PRESIDENTE. La Commissione, senatore Montagnino, elaborerà senz'altro un documento finale condiviso che manifesterà con molta chiarezza la nostra posizione.

LUIGI GIACCO. Ringrazio il ministro per la sua esposizione ma rilevo come sia sempre più esplicita la politica sociale del Governo. In un certo senso, si cerca di rendere sempre più sicura la società dei cosiddetti benestanti, intervenendo sulla tossicodipendenza, sugli immigrati, sulle prostitute, sulla legge n. 180 del 1978 e intervenendo, ora, anche sulla giustizia penale minorile.

ROBERTO CASTELLI, Ministro della giustizia. Di che paese sta parlando?

LUIGI GIACCO. Dell'Italia.

ROBERTO CASTELLI, Ministro della giustizia. Non mi risultano alcuni riferimenti da lei fatti.

LUIGI GIACCO. Mi riferisco al provvedimento sull'immigrazione, alla modifica della legge n. 180...

ROBERTO CASTELLI, *Ministro della giustizia*. Ulteriori interventi sulla legge Basaglia? Non mi sembra!

LUIGI GIACCO. È in corso la discussione presso la XII Commissione della Camera. Ma, come dicevo poc'anzi, si tratta di un insieme di provvedimenti legislativi: non mi meraviglia che si intervenga anche sulla delinquenza minorile. Al riguardo, vorrei svolgere due considerazioni, una di metodo ed una di merito.

Per quanto riguarda il metodo, apprezzo il modo in cui si affronta la questione e, anzi, invito ad un coinvolgimento e ad un ascolto ancora maggiori degli esperti e delle associazioni dei magistrati. È anche questo un modo, infatti, per ascoltare le ragioni dell'opposizione o di chi non condivide - in tutto o in parte - il disegno di legge.

Per quanto riguarda il merito, circa la composizione degli organi giudicanti ritengo che non possiamo disperdere un patrimonio di oltre settant'anni di giustizia minorile; avrei, certamente, qualche perplessità circa le modalità attraverso le quali vengono scelti i giudici onorari: di ciò, del resto, potremmo anche discutere. Ma abbandonare completamente un apporto significativo di esperienze o utilizzarle solo secondo modalità di consulenza penso sia troppo limitativo. Quindi, rivolgeri l'attenzione più sui criteri di nomina che non sulla esclusione dei « giudici esperti » dalla composizione dei collegi giudicanti. Vorrei anzi rilevare come spesso venga additato il servizio sociale quale responsabile di tutte le disfunzioni. Personalmente, penso che il servizio sociale e gli assistenti sociali, al contrario, siano a disposizione dei tribunali; quando qualcosa non funziona, non si può ascrivere a colpa dei soli assistenti sociali.

Per quanto concerne la questione dell'età, non possiamo negare il diritto all'infanzia e all'adolescenza, diritto che ormai si basa su un dato accertato; vorrei, al riguardo, conoscere le fonti degli esperti che conforterebbero la tesi recepita dal Governo con il disegno di legge. Avendo, infatti, compiuto studi di pedagogia e psi-

cologia, posso dire che, per lo meno ad oggi, non mi sembra vi sia una tale tendenza. Se si vuole negare l'infanzia e l'adolescenza e abbassare l'età dell'impugnabilità, perché, allora - lo dico in maniera provocatoria -, non abbassare anche l'età per votare o per conseguire la patente di guida automobilistica, attribuendo tali diritti e capacità anche ai bambini e ai ragazzi? Se, infatti, riteniamo sussistere tanto precocemente la maturità necessaria per commettere responsabilmente degli atti integranti fattispecie rilevanti per il diritto penale, non capisco perché non dovremmo, conseguenzialmente, attribuire anche tutta una serie di diritti e di capacità connessi all'età adulta.

A me sembra sia sempre più importante, invece, porre l'attenzione su un percorso di prevenzione ed educativo incentrato sui valori. Se, per una parte della società, avere il giubbotto firmato, il telefonino o quant'altro diventa uno *status symbol* o, addirittura, la condizione stessa per essere ammessi all'interno di un gruppo - o della società intera -, non ci si può meravigliare poi quando, per avere tali oggetti, si commettono dei reati. Meraviglia, se mai, che, in tale contesto, la condizione di chi compie questi errori diventi subito emarginante; si fa in modo, infatti, che tali persone siano disintegrate dal contesto sociale e si fa riferimento alle comunità che diventano un po' il punto di accoglienza dei rifiuti della società. Sappiamo bene - e lei, signor ministro, penso lo sappia meglio di me - che nelle carceri sono detenuti soprattutto immigrati, tossicodipendenti e disadattati; in questa nazione, chi ha i mezzi a disposizione, infatti, si può comprare anche la giustizia: da questo punto di vista, quindi, con il vostro intervento di modifica, saranno sempre più punibili quanti non hanno una garanzia dal punto di vista sociale o economico che consenta loro di difendersi con avvocati di grido.

Ho svolto tali considerazioni perché, al di là dell'aspetto specifico, vi è oggi un disegno generale preoccupante, un disegno che, naturalmente, appare ancora più grave quando coinvolge anche i minori.

ANTONIO ROTONDO. La ringrazio, signor ministro, per la sua presenza e per la schiettezza con cui ha affrontato un argomento così delicato. Riconosco che lei possiede la grande dote di rendere chiari e molto semplici anche ragionamenti e passaggi complessi. Ciò mi permette di effettuare in maniera compiuta anche la mia attività di opposizione.

Poco prima dell'inizio dell'audizione ho letto sulla rassegna stampa alcune frasi riferite a lei ed ho pensato, immediatamente, che forse qualche giornalista - il solito giornalista comunista - avesse voluto metterle in bocca parole mai pronunciate. Invece, nel corso dell'audizione l'ho sentita sostenere concetti simili. Sono molto perplesso, perché leggendo una frase come «è necessario trattare i ragazzi non più come adolescenti, ma come criminali veri e propri»...

ROBERTO CASTELLI, *Ministro della giustizia*. L'ha letto su *l'Unità*?

ANTONIO ROTONDO. No, l'ho letto su una rassegna stampa.

ROBERTO CASTELLI, *Ministro della giustizia*. Rassegna stampa di quale giornale?

ANTONIO ROTONDO. *AP.Biscom*.

ROBERTO CASTELLI, *Ministro della giustizia*. Potenza dei *media*! Lei ha appena ascoltato me, ma fa riferimento ad una fonte mediatica.

ANTONIO ROTONDO. Mi comporto così perché ascoltandola ho avuto la conferma di quanto riportato dall'agenzia. Non è possibile, signor ministro, pensare che un ragazzo...

ROBERTO CASTELLI, *Ministro della giustizia*. Non ho mai detto una cosa del genere.

ANTONIO ROTONDO. È virgolettato nel testo.

Non è possibile pensare che un ragazzo che compia un atto, anche grave, debba essere punito con pene relative alla gravità dell'atto: è difficile da comprendere, anche alla luce di quanto sostenuto dalla scienza. Chi compie un atto diverso da quanto mediamente fanno i suoi coetanei non è maturo; chi si comporta da boss, pur avendo un'età adolescenziale, è più immaturo di altri. I reati di una certa entità debbono essere affrontati e puniti sulla base della maturità del soggetto che li ha commessi, non della gravità del crimine: questo deve essere il ragionamento da seguire per adeguare le leggi alla realtà.

Ripeto, signor ministro, apprezzo la sua schiettezza e la capacità che ha avuto, qualche volta, di saper tornare indietro: occorre discutere insieme questo provvedimento e la Commissione è uno dei posti in cui è più facile che ciò avvenga, perché i suoi componenti intendono affrontare il problema nella sua interezza e complessità per raggiungere soluzioni che, come già spesso è avvenuto, possono essere prese all'unanimità. Ritengo l'argomento troppo delicato per proseguire a colpi di maggioranza. Sono grato che lei sia venuto a confrontarsi con noi e lo sarò ancora di più se tale confronto potrà continuare.

ROBERTO CASTELLI, *Ministro della giustizia*. Le sollecitazioni sono numerose e mi scuso sin da ora se non darò una risposta articolata, data l'immediatezza della risposta.

Debbo premettere che (come ho sempre detto, e lo confermo anche in questa occasione, affrontando un tema così delicato che dovrebbe essere trasversale agli schieramenti politici) non ho mai inteso proporre leggi «blindate», meno che mai in questo caso. Sono estremamente rispettoso del Parlamento, ma vi chiedo una cortesia: non mi rimproverate in seguito, come ha già fatto qualche collega dell'Ulivo, di essere un ministro debole, perché accetto le proposte del Parlamento.

Ritengo estremamente sensate alcune osservazioni svolte, su cui è possibile discutere. Naturalmente debbono esistere dei paletti, in primo luogo di natura fi-

nanziaria: questo disegno di legge è stata previsto a costo zero e tutte le proposte avanzate dovranno rispettare tale caratteristica.

MARIDA BOLOGNESI. A costo zero non si può fare.

ROBERTO CASTELLI, *Ministro della giustizia*. Di fatto, è a costo zero. Naturalmente abbiamo dovuto rinunciare a delle cose: come ho già detto, sarei stato favorevole alla creazione di un tribunale della famiglia con proprie sedi, ma non è stato possibile (*Commenti dell'onorevole Bolognesi*). Non è vero! Il CTU normalmente lo pagano i clienti, salvo i casi considerati dall'articolo 111, e quindi non vi sono costi per lo Stato.

MARIDA BOLOGNESI. Si tratta di utenza povera.

PRESIDENTE. Lasciamo parlare il ministro.

ROBERTO CASTELLI, *Ministro della giustizia*. La seconda discriminante è di carattere ideologico. Siamo in un sistema bipolare ed abbiamo ideologie diverse. Mi ha colpito profondamente un dato di cui ero certo già prima dell'audizione. In tutti i vostri interventi avete manifestato preoccupazioni, molto giuste, relative al recupero del minore (una figura particolare; non ci stiamo preoccupando degli infanti, come mi sembra che qualcuno abbia affermato, ma di minori): non vi ho mai sentito nominare la parola vittime e potremo anche verificarlo sul resoconto stenografico. Questa è la discriminante ideologica che ci separa: per voi le vittime non esistono, mentre il centrodestra le considera meritorie di attenzione.

MARIDA BOLOGNESI. Ho parlato di abusi. Il ministro dice che ciò non riguarda l'infanzia; forse è vero per il versante penale, certamente non lo è per quello civile (basti pensare alle separazioni).

ANTONIO MONTAGNINO. Anche questo, ministro, è un espediente dialettico.

ROBERTO CASTELLI, *Ministro della giustizia*. Abbiamo presentato i due disegni di legge perché intendiamo occuparci delle vittime e di un altro fattore educativo relativo a chi forse non commetterà mai delitti, ma che può essere influenzato dall'atteggiamento dello Stato verso i minori che hanno già commesso reati. Tutti gli psicologi sostengono che i giovani hanno bisogno di educazione, di esempi, ma anche di limiti e regole. Questa è la ragione per cui riteniamo preferibile che i minori, quando raggiungono la maggiore età, vadano negli istituti per adulti. È necessario considerare l'effetto su coloro che commettono il delitto, ma soprattutto sugli altri. La discriminante ideologica riguarda il fatto che noi teniamo in considerazione le vittime e l'effetto educativo della punizione nei riguardi della società e non soltanto del minore che ha sbagliato.

Per rispondere in maniera puntuale alle domande fatte, la resistenza aggravata non è il punto cruciale del provvedimento. Lei, onorevole Bolognesi, ha affermato che io mi intendo di manifestazioni. Ho fatto moltissime manifestazioni e non sono mai stato arrestato perché ho sempre manifestato democraticamente (*Commenti del senatore Rotondo*).

Non ero presente a piazza San Marco. Quando sono andato, l'ho sempre fatto in maniera democratica e civile.

Concordo con l'onorevole Bolognesi che i giovani debbano essere educati a partecipare democraticamente alla vita politica e sociale del paese. Ovviamente, noi prendiamo in considerazione le situazioni devianti come quella relativa agli stadi (per inciso, con il nostro decreto sugli stadi abbiamo ridotto considerevolmente questo tipo di devianza). Considererei anche i *black bloc*: quello che hanno fatto a Genova è da colpire? Sarà il Parlamento a rispondermi.

Su questo aspetto siamo aperti al confronto; non si tratta di uno dei punti fondamentali del provvedimento.

Sottolineo, per inciso, dal momento che ciò è stato sollevato più volte, che abbiamo lasciato inalterate le età di imputabilità, senza abbassarle, e che restano quindi quelle previste dal codice.

Un'altra questione, anch'essa sollevata da più parti, è relativa alla dispersione del patrimonio degli esperti. Tali esperti non verranno dispersi perché, semplicemente, avranno un altro ruolo: non più giudicante, ma tecnico e di supporto. D'altro canto, credo che il ruolo del giudice togato vada rivalutato perché era posto non dico a livello subalterno, ma a livello paritario con chi giudice togato non era, visto che il rapporto nei collegi giudicanti era di due a due. Ciò non ci sembrava consona neanche con lo *status* che la Costituzione riserva alla magistratura, per cui credo che, meritoriamente, abbiamo rivalutato tale ruolo così come la Costituzione prescrive. Tutto il patrimonio culturale degli esperti, quindi, non viene assolutamente disperso; ricordo, inoltre, che non c'è alcuna separazione ulteriore perché tale separazione già esiste, dal momento che già oggi i giudici penali sono diversi, fisicamente, da quelli civili.

L'onorevole Bolognesi poneva altri quesiti (*Commenti del deputato Bolognesi*)... Sul giudice unico ho già risposto; vorrei segnalare, inoltre, che il dato qualificante che abbiamo inteso introdurre è assicurare la presenza del genitore nel dibattito (*Commenti del deputato Bolognesi*). Onorevole Bolognesi, se la legge n. 149 del 2001 già lo prevedeva, ciò non cambia nulla: noi garantiamo tale elemento.

Una questione interessante, già sollevata dall'onorevole Zanella, riguarda lo spostamento del *focus*. Infatti, come ho detto in precedenza, mi sembra che abbia centrato esattamente il nostro intendimento, perché credo che il legislatore si debba occupare dell'intera società e, dunque, non soltanto di chi sbaglia ma anche, e soprattutto, di chi non sbaglia: ho ricordato più volte che il motto del nostro ministero vuole essere «dalla parte di Abele». Ritengo giusto che il legislatore si occupi di Caino (non c'è il minimo dubbio), tuttavia vogliamo occuparci anche di

Abele. Il *focus*, dunque, sono proprio le ricadute che alcune devianze giovanili hanno sull'intera società ma, soprattutto, sull'universo dei minori, i quali possono ricevere un certo tipo di esempio da alcune devianze. Vogliamo dire questo con grande chiarezza, e credo che sia ciò che ci separa ideologicamente dall'altro schieramento.

Per quanto riguarda il problema della dispersione dell'esperienza, sollevato dal senatore Montagnino, mi sembra di aver già risposto.

Sulla questione relativa a chi nomina i giudici onorari aggregati vorrei sottolineare che il ministro si limita semplicemente a firmare le indicazioni proposte dal CSM, il quale nomina i giudici secondo criteri sostanzialmente interni all'ordinamento giudiziario, sul quale, come sapete, il ministro non può assolutamente intervenire. Si tratta, quindi, di una questione che non rientra nei miei ambiti di intervento. Ribadisco, pertanto, che questo patrimonio culturale non sarà assolutamente disperso, ma verrà anzi riportato a quella che credo sia la sua esatta collocazione nell'ambito dell'ordinamento giudiziario.

Per quanto riguarda la messa alla prova, che ritengo un altro punto importante, abbiamo semplicemente inteso, per alcuni reati gravissimi, porre un freno ad un'applicazione che oggi riteniamo indiscriminata e che ha portato ad esempi assolutamente deleteri (in questa sede, qualcuno ha riportato anche casi concreti). Premesso che questo disegno di legge non nasce affrettatamente, né sull'onda emozionale di un particolare caso (anzi, probabilmente sono i casi particolari che confermano l'opportunità di tale provvedimento), proviamo per un attimo a pensare quale tipo di impatto possano avere sul mondo degli adolescenti questi fatti, che poi portano magari all'immediata scarcerazione di chi ha commesso delitti particolarmente efferati.

MARIDA BOLOGNESI. Forse è sottovalutata la ricaduta anche sui bambini, perché quando si parla di separazioni, di abusi sui bambini, di affidi, di allontanamento

mento o di perdita della potestà genitoriale, si parla anche di bambini molto piccoli. È chiaro, anche negli interventi che abbiamo svolto, che per noi non ci sono ideologie, ma una cultura di cinquant'anni sui diritti dei minori. Quindi, per noi ci sono i diritti dei bambini: figuriamoci un po' se non vogliamo tutelare i piccoli...

ROBERTO CASTELLI, *Ministro della giustizia*. Vorrei proprio osservare — perché si fanno affermazioni forse un po' apocalittiche — che la scomparsa dei giudici *a latere* non farà sparire i tribunali; anzi, riteniamo che, in questo modo, i bambini verranno maggiormente tutelati.

PRESIDENTE. Ecco la figura del garante dell'infanzia, che vogliamo introdurre.

ROBERTO CASTELLI, *Ministro della giustizia*. Il garante dell'infanzia va benissimo purché, come dicevo prima, sia a costo zero (*Commenti del deputato Bolognesi*): la ritengo una questione discriminante, a meno che non troviate la copertura finanziaria. Mi scuso con la Commissione per avere risposto in maniera un po' confusa, ma ho dovuto replicare in tempo reale: se mi date un tempo maggiore, risponderò in maniera più strutturale.

PIERA CAPITELLI. Signor ministro, noi speriamo davvero in una futura collaborazione. A me, per esempio, dispiace che lei affermi che esistono posizioni ideologiche che non si possono incontrare. Secondo me, tale punto di vista è sbagliato...

ROBERTO CASTELLI, *Ministro della giustizia*. Non ho detto così!

PIERA CAPITELLI. Sarebbe sbagliato da parte nostra, perché una riforma della giustizia minorile vale per non si sa quanti anni. Perciò, si deve cercare l'elemento di incontro, per quanto più possibile.

ROBERTO CASTELLI, *Ministro della giustizia*. Vorrei fornire un'informazione di carattere metodologico: non essendo un giurista, non utilizzo un linguaggio giuridico; tuttavia, vi posso garantire che peso ogni mia parola. Quindi, per favore, interpretatele nel loro significato. Non ho affermato che non c'è possibilità di incontro ma che c'è una discriminante sulla quale, evidentemente, non possiamo tornare indietro, altrimenti stravolgeremmo il disegno di legge e questo, naturalmente, non lo faremo. La discriminante è costituita dall'impianto generale della legge, derivante da una certa ideologia che ci appartiene. Tutto ciò premesso, siamo disponibili a qualsiasi miglioramento ma, certamente, non potete chiederci di stravolgere l'impianto della legge (*Interruzione del senatore Montagnino*). Esamineremo caso per caso e ci misureremo sui fatti. Tuttavia, se mi chiedete di introdurre i giudici onorari, ad esempio, evidentemente questo non sarà possibile.

ANTONIO MONTAGNINO. Le abbiamo chiesto di utilizzare la loro capacità professionale.

ROBERTO CASTELLI, *Ministro della giustizia*. Ho già affermato che questa sarà utilizzata.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Castelli e dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa
il 4 aprile 2002.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO